

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

del 18 dicembre 1995 (Stato 12 giugno 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40 e 48 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Estensione

¹ Il servizio della sicurezza aerea comprende:²

- a. il servizio del controllo della circolazione aerea;
- b. ...³
- c. il servizio d'informazione di volo;
- d. il servizio delle telecomunicazioni aeronautiche;
- e. il servizio d'allarme;
- f. il servizio tecnico;
- g. il servizio di calibrazione radioelettrica delle assistenze alla navigazione;
- h. il servizio degli ostacoli alla navigazione aerea;
- i.⁴ il servizio d'informazione aeronautica;
- k.⁵ il servizio civile della meteorologia aeronautica.

² ...⁶

³ In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea civile sono assicurati finché è necessario. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie con il consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).⁷

RU 1996 595

¹ RS 748.0

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

³ Abrogata dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Art. 2⁸ Competenze

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) disciplina il servizio della sicurezza aerea d'intesa con il Comando delle Forze aeree (Comando). D'intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio definisce la struttura e le classi dello spazio aereo e le pubblica nella Pubblicazione d'informazioni aeronautiche. È competente per la cura dei servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h.

² I servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-g e i sono affidati a «Skyguide Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari» (Skyguide) che è ATS-Authority ai sensi degli allegati 2 e 11 della Convenzione del 7 dicembre 1944⁹ relativa all'aviazione civile internazionale (OACI, allegati 2 e 11). I compiti della sicurezza aerea sono descritti in allegato; il Dipartimento può affidare a Skyguide anche altri compiti. Sotto la propria responsabilità, Skyguide può affidare a terzi singoli compiti.

³ Dopo aver consultato Skyguide e aver determinato l'onere dei costi, l'Ufficio può d'intesa con il Comando obbligare Skyguide a fornire temporaneamente e in singoli casi altre prestazioni in materia di sicurezza aerea.

⁴ L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera k ed è Meteorological Authority ai sensi dell'OACI, allegato 3. Il DATEC fissa le modalità d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

⁴ L'Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a organi esteri della sicurezza aerea.

⁵ Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la clientela, nell'ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l'Ufficio e il Comando partecipano alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio decide d'intesa con il Comando e dopo aver consultato gli interessati.

⁶ Il Comando assicura la condotta strategica delle missioni militari e delega la loro esecuzione a Skyguide.

⁷ Il Comando e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell'ambito dei voli militari.

⁸ Di norma, l'Ufficio svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può partecipare a tali negoziati. L'Ufficio può incaricare Skyguide di svolgere i negoziati in casi specifici.

⁹ Skyguide svolge i negoziati e conclude contratti nell'ambito delle sue competenze d'esercizio, di natura tecnica e commerciale.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

⁹ RS 0.748.0

Art. 2a¹⁰ Precedenza di utilizzazione dello spazio aereo

¹ Nell'utilizzazione dello spazio aereo occorre tenere parimenti conto degli interessi civili e militari nazionali.

² D'intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio emana istruzioni concernenti la precedenza di utilizzazione degli spazi aerei e delle rotte ATS per disciplinare i conflitti d'interessi.

Art. 3¹¹ Prescrizioni d'esercizio

¹ Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), stipulate negli allegati determinanti della Convenzione del 7 dicembre 1944¹² relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione) nonché le prescrizioni tecniche che vi si riferiscono e le prescrizioni vincolanti dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)¹³ sono direttamente applicabili per l'attuazione dei servizi di sicurezza aerea e per il disciplinamento delle tasse. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio o notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 di detta Convenzione.

² L'Ufficio può d'intesa con il Comando emanare istruzioni tecniche o d'esercizio complementari. Per i settori puramente militari, il Comando può d'intesa con l'Ufficio emanare istruzioni supplementari.

³ Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare Skyguide. Essa può sottoporre all'Ufficio proposte o suggerimenti.

Art. 3a¹⁴ Incidenti particolari

Skyguide annuncia immediatamente all'Ufficio gli incidenti particolari come le quasi-collisioni, le infrazioni alle istruzioni dei servizi della sicurezza aerea ecc. Le quasi-collisioni devono inoltre essere annunciate all'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici. Se sono coinvolti aeromobili militari, l'Ufficio informa il Comando.

Art. 4 Spese

¹ Le spese per i servizi di sicurezza aerea forniti conformemente all'articolo 2 sono iscritte nei preventivi degli organi interessati.

² Le spese per voli esenti da tasse sono iscritte nel preventivo dell'Ufficio nella misura in cui non siano comprese nelle basi di calcolo per la determinazione delle tasse.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

¹² RS 0.748.0

¹³ Questi documenti possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

Sezione 2: Skyguide¹⁵

Art. 5 Consiglio d'amministrazione e gestione delle azioni¹⁶

¹ I membri del Consiglio d'amministrazione e il presidente di Skyguide sono designati dall'assemblea generale.¹⁷

² L'Ufficio gestisce le azioni della Confederazione.

Art. 6¹⁸ Obiettivi strategici

¹ Dopo aver consultato Skyguide, il Consiglio federale fissa per tre anni gli obiettivi strategici in materia di sicurezza, efficacia ed economicità.

² Ogni anno il DATEC e il DDPS esaminano se tali obiettivi sono rispettati sulla base di indici concordati.

Art. 7 Formazione

¹ Skyguide provvede alla formazione del suo personale.¹⁹ Può formare controllori della navigazione aerea conformemente alle prescrizioni legali e può anche mettere a disposizione di terzi i suoi servizi per la formazione del personale.

² L'Ufficio e il Comando possono obbligare Skyguide a formare, contro remunerazione, il personale della sicurezza aerea di terzi.²⁰

Art. 8²¹ Contratti collettivi di lavoro

Skyguide deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intralciato da scioperi, serrate o boicottaggi o da altre misure rivendicative.²² A seconda delle possibilità, conclude a tal fine contratti collettivi di lavoro con il suo personale.

Art. 9 Finanziamento

¹ Skyguide finanzia le sue spese segnatamente per mezzo: ²³

- a. della riscossione di tasse;
- b. degli indennizzi previsti dalle convenzioni internazionali;
- c. degli indennizzi della Confederazione per i voli esenti da tasse di rotta;
- c.^{bis}²⁴ degli indennizzi della Confederazione per voli militari;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1999 (RU **1999** 1722).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

- d. degli introiti provenienti da altre prestazioni;
- e. dei redditi del suo patrimonio.

² L'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni fatturano a Skyguide le loro prestazioni in materia di sicurezza aerea. Skyguide mette in conto queste spese alla sicurezza aerea svizzera.²⁵

Art. 10²⁶ Bilancio preventivo

¹ Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni.

² Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo.

³ Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le divergenze.

⁴ In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio presenta una proposta di compromesso.

Art. 11²⁷ Conto della sicurezza aerea svizzera

Skyguide allestisce ogni anno il conto globale delle spese e degli introiti della sicurezza aerea. Lo trasmette all'Ufficio, al Comando e a MeteoSvizzera per conoscenza.

Sezione 3: Tasse della sicurezza aerea

Art. 12²⁸ Determinazione e approvazione

¹ Skyguide determina le tasse di sicurezza aerea, che consistono in tasse di avvicinamento e in tasse di rotta.

² Se Skyguide intende modificare le tasse di sicurezza aerea, informa tempestivamente l'Ufficio e il Comando e consulta gli organismi interessati. La domanda motivata deve essere inoltrata all'Ufficio, all'indirizzo del DATEC, al più tardi due mesi prima dell'entrata in vigore.

³ Il DATEC approva le tasse di sicurezza aerea prima della loro entrata in vigore; in merito, applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1985²⁹ sulla sorveglianza dei prezzi.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514 1498).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

²⁹ **RS 942.20**

Art. 13 Debitore

¹ Le tasse sono dovute dal detentore dell'aeromobile che atterra o che sorvola.

² Se il detentore è ignoto, la tassa è dovuta dal proprietario dell'aeromobile.

Art. 14 Pubblicazione

Le aliquote applicabili alle tasse di sicurezza aerea sono pubblicate dall'Ufficio nella Pubblicazione d'informazioni aeronautiche della Svizzera (AIP)³⁰.

Art. 15 Tassa di avvicinamento

¹ In caso di utilizzazione dei servizi e impianti messi a disposizione per l'avvicinamento e il decollo, sugli aerodromi è riscossa una tassa per ogni avvicinamento quando il servizio di sicurezza aerea è fornito da Skyguide o, sotto la sua responsabilità, dal detentore dell'aerodromo.³¹

² La tassa di avvicinamento è riscossa da Skyguide; quest'ultima può incaricare i detentori d'aerodromo o terzi di riscuoterla.³²

³ Non sono soggetti alla tassa d'avvicinamento:

- a. gli aeromobili svizzeri di Stato;
- b. gli aeromobili al servizio dell'Ufficio e dell'Ufficio d'inchiesta sugli incidenti aeronautici;
- c. gli aeromobili esteri di Stato che trasportano il capo dello Stato o membri del Governo in visita ufficiale;
- d. gli aeromobili in voli di ricerca o salvataggio nonché in caso di atterraggio d'emergenza.

Art. 15a³³ Basi di calcolo per la tassa di avvicinamento

¹ Le basi per il calcolo della tassa di avvicinamento sono:

- a. il peso massimo ammissibile al decollo dell'aeromobile;
- b. la valutazione periodica dei futuri costi per i servizi e le installazioni.

² Un'altra base di calcolo per la tassa di avvicinamento può essere la capacità di utilizzazione del controllo d'avvicinamento in determinati orari.

³ Per i voli che si servono in misura minore dei servizi della sicurezza aerea, le tasse di avvicinamento sono adeguatamente ridotte previa consultazione delle parti interessate.

³⁰ Pubblicata dall'Ufficio (Servizio AIS), presso il quale è disponibile in abbonamento.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

⁴ Skyguide determina ogni anno i costi effettivi. Le eccedenze e le insufficienze di copertura dei costi effettivi devono essere compensate.

⁵ I costi dei voli di avvicinamento esenti da tasse sono integrati nelle basi di calcolo.

Art. 16 Tasse di rotta

¹ Una tassa di rotta è riscossa per ogni volo in caso di utilizzazione dei servizi e degli impianti di sicurezza aerea, messi a disposizione per il sorvolo della Svizzera come territorio d'informazione di volo.

² Le disposizioni dell'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981³⁴ sulle tasse di rotta e i suoi allegati sono applicabili al sistema delle tasse di sicurezza aerea di rotta, inclusa l'esenzione dalle tasse.

³ Il servizio delle tasse di Eurocontrol riscuote la tassa di rotta per conto di Skyguide e gliela versa secondo le disposizioni del suo disciplinamento finanziario.³⁵

⁴ Le spese per i voli esentati dalle tasse sono a carico della Confederazione.

Art. 16a³⁶ Basi di calcolo per la tassa di rotta

La tassa di rotta è calcolata in base all'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981³⁷ sulle tasse di rotta e alle corrispondenti prescrizioni tecniche.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 18 maggio 1988³⁸ concernente il servizio della sicurezza aerea;
- b. l'ordinanza del 10 settembre 1986³⁹ istitutiva della tassa federale di sicurezza aerea;
- c. l'ordinanza del 23 agosto 1989⁴⁰ concernente la creazione di zone regolamentate intorno ad aerodromi militari.

³⁴ RS 0.748.112.12

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU 2001 514).

³⁷ RS 0.748.112.12

³⁸ [RU 1988 940, 1992 2399]

³⁹ [RU 1986 1683]

⁴⁰ [RU 1989 1761]

Art. 18⁴¹**Art. 19** Disposizioni transitorie

¹ La Confederazione cede a Swisscontrol⁴² gli impianti, le costruzioni, i fondi e altri diritti reali necessari allo svolgimento dei compiti che le sono affidati; in compenso partecipa al capitale proprio della società.

² Al momento in cui acquisisce l'autonomia finanziaria, Swisscontrol⁴³ può far valere i suoi impegni esistenti come crediti verso la Confederazione e compensarli con i conferimenti in natura della Confederazione.

³ La Confederazione risarcisce Swisscontrol⁴⁴ per gli impegni risultati dalla gestione prima dell'autonomia finanziaria.

Art. 19a⁴⁵ Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 gennaio 2001

Il trasferimento dei singoli servizi a Skyguide si svolge a tappe. Deve essere concluso al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

⁴² Ora "Skyguide".

⁴³ Ora "Skyguide".

⁴⁴ Ora "Skyguide".

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

*Allegato*⁴⁶
(art. 2 cpv. 2)

Compiti di sicurezza aerea affidati a Skyguide

- 1 *Servizio del controllo del traffico aereo*
- 1.1 Controllo regionale dello spazio aereo svizzero e, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, dello spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 1.2 Controllo d'avvicinamento e di decollo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli strumentali o, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, per lo spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 1.3 Controllo d'aerodromo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra, Lugano e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli strumentali.
- 1.4 Disciplinamento del flusso del traffico aereo nello spazio aereo svizzero e, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, nello spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 2 *Servizio d'informazione di volo*
- 3 *Servizio d'allarme*
- 3.1 Servizio d'allarme e sostegno delle unità AIS aerodromo nello svolgimento di questo compito
- 4 *Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche*
- 5 *Ufficio di pista dei servizi del traffico aereo (ARO)*
- 6 *Servizio d'informazione aeronautica*
- 7 *Servizio tecnico* concernente l'installazione, l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di sicurezza aerea nonché di altri apparecchi installati da MeteoSvizzera.
- 8 *Servizio di calibrazione delle assistenze radio alla navigazione*
- 9 *Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo*

⁴⁶ Introdotta dal n. II dell'O del 24 gen. 2001 (RU **2001** 514).

-
- 10 *Servizio di valutazione delle procedure di volo*
- valutazione sistematica delle procedure di rotta, di avvicinamento e di decollo secondo le regole del volo strumentale, nonché loro elaborazione e modifica nella misura in cui tale compito corrisponda ad un'esigenza operativa riconosciuta e i servizi del controllo del traffico aereo vengano effettuati da Skyguide o su incarico di quest'ultima. Nel dubbio, la decisione spetta all'Ufficio.